

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 119

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio»

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62 e dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2007, n. 77)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 luglio 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 58/07

Roma, li 10 luglio 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007.

Cordiali saluti

Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa del decreto di attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE)

Articolo 1 – (Modifiche alla parte I del TUF)

Modifiche all'articolo 1 del TUF

Al comma 1, lettera *r*), la definizione di soggetti abilitati è modificata in modo da includere nella nozione unicamente i soggetti per i quali è previsto il rilascio in Italia di un'autorizzazione allo svolgimento di servizi e attività d'investimento, o una procedura di notifica dell'intenzione di avviare le attività, in conformità alla normativa comunitaria. Da tale nozione sono pertanto escluse le imprese di investimento e le banche comunitarie che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Al comma 1, la lettera *w-ter*), introdotta dal decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, di attuazione della direttiva prospetto (2003/71/CE), e contenente un rinvio alla definizione di cui all'articolo 4, punto 14, della MiFID, è sostituita. La nuova lettera riproduce direttamente nel TUF la definizione della MiFID.

I nuovi commi *1-bis* e *1-ter* riproducono le definizioni della MiFID rispettivamente per “valore mobiliare” e “strumento del mercato monetario”.

Al comma 2, le categorie di strumenti che individuano la nozione di strumento finanziario sono modificate coerentemente con la direttiva MiFID.

Il nuovo comma *2-bis* specifica che il contenuto delle due categorie aperte di strumenti finanziari, di cui alle lettere *g*) e *j*) del comma 2, può essere determinato e delimitato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 5.

La definizione di “strumento finanziario derivato”, contenuta nel comma 3, è modificata in modo da tenere conto delle nuove categorie di derivati individuate al precedente comma 2. Inoltre, la definizione è ampliata includendo anche, in generale, i titoli che comportano un regolamento in contanti determinati con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. Con tale estensione, in sostanza, per individuare la nozione di strumento finanziario derivato si tiene ora conto della natura economica del rischio cui lo strumento espone e della struttura sostanziale dello strumento.

Ai commi 5 e 6, l'elenco dei servizi e delle attività d'investimento e quello dei servizi accessori sono adeguati alle previsioni della MiFID.

Il nuovo comma *5-bis* definisce la negoziazione per conto proprio. La MiFID la individua come la “contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie”. Tale definizione appare troppo ampia e generica rispetto alla *ratio* della direttiva stessa. Anche alla luce del considerando 8 della

direttiva, la definizione è stata precisata meglio, prevedendo che l'attività di negoziazione su posizioni proprie deve essere posta in relazione a ordini dei clienti. La nozione di negoziazione per conto proprio include le attività di *market making* e di internalizzazione sistematica, definite ai nuovi commi 5-ter e 5-quater. La negoziazione per conto proprio è naturalmente un servizio di investimento riservato. La riserva tuttavia non pregiudica la possibilità di determinate categorie di soggetti di svolgere negoziazioni per conto proprio, secondo le deroghe previste dalla direttiva MiFID. Il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 18, comma 5, detta norme di attuazione e integrazione del regime di riserva, recependo anche le deroghe della MiFID, in particolare consentendo ai soggetti indicati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) i) k) e l), della direttiva di svolgere negoziazione per conto proprio. Il regime di riserva sulla negoziazione per conto proprio non pregiudica altresì la possibilità per i soggetti abilitati di negoziare su posizioni proprie anche in assenza di ordini della clientela.

Il comma 5-quinquies riprende la definizione della direttiva MiFID di "gestione di portafogli".

Il comma 5-sexies conferma l'impostazione del TUF vigente, e prevede che la ricezione e trasmissione di ordini comprenda anche l'attività di mediazione, che è dunque anch'essa soggetta ad autorizzazione.

Il comma 5-septies riprende la definizione della direttiva MiFID di "consulenza in materia di investimenti". Nella definizione sono inoltre inserite alcune specificazioni contenute nella direttiva di secondo livello (2006/73/CE), in modo da chiarire meglio la portata della definizione, chiarendo che la raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente, e inoltre che una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La definizione richiede in ogni caso un'attività interpretativa, alla luce degli orientamenti assunti in sede comunitaria. In particolare, conformemente a quanto precisato all'81° considerando della direttiva di "livello 2", non costituisce consulenza, quale autonomo e specifico servizio di investimento, la c.d. consulenza generica, che è tale in quanto fornita non in merito a un determinato strumento finanziario, ma in merito a tipi di strumenti finanziari. Non configurano altresì consulenza in materia di investimenti gli atti preparatori, compresa l'illustrazione delle caratteristiche di specifici strumenti finanziari, alla prestazione di un servizio di investimento o allo svolgimento di un'attività di investimento, quando da tale attività non derivino raccomandazioni personalizzate, ossia presentate facendo riferimento alle specifiche caratteristiche del cliente. Rientra tra gli atti preparatori, ad esempio, la prestazione di consulenza generica da parte dell'intermediario a clienti o potenziali clienti, che, come tale è attratta dalla disciplina del servizio di investimento cui è collegata.

Al comma 5-*octies* si definisce la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, mutuando la definizione contenuta nella MiFID per tali sistemi.

Modifiche all'articolo 4 del TUF

La direttiva prospetto prevede espressamente la possibilità per le Autorità di vigilanza di delegare compiti ad Autorità di un altro Paese membro. La direttiva MiFID non prevede espressamente tale possibilità. Gli orientamenti interpretativi assunti a livello comunitario da *CESR* e Commissione europea propendono tuttavia per l'ammissibilità di deleghe di compiti anche nel quadro della MiFID, ad esempio in tema di vigilanza di succursali. Il nuovo comma 2-*bis* introduce esplicitamente la possibilità, per Consob e Banca d'Italia, di delegare compiti di vigilanza ad altre Autorità comunitarie.

La direttiva MiFID prevede che, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità dei Paesi membri, questi designino un'unica autorità competente quale punto di contatto. Il nuovo comma 2-*ter* individua nella Consob tale punto di contatto: essa riceve le richieste di informazioni da parte delle autorità comunitarie e interessa eventualmente la Banca d'Italia per gli aspetti di sua competenza. La Banca d'Italia trasmette le informazioni richieste contestualmente alla Consob e all'autorità che ne ha fatto richiesta.

Articolo 2 - (Modifiche alla Parte II, Titolo I, Capo I, del TUF)

Modifiche all'articolo 5 del TUF

I commi 1, 2 e 3 sono modificati in modo da rendere esplicito il rapporto strumentale tra le competenze delle due Autorità e gli obiettivi generali della vigilanza.

Il comma 1 individua con chiarezza, elencandoli, gli obiettivi della vigilanza. Rispetto all'attuale formulazione del TUF si aggiunge, in primo luogo, l'obiettivo di salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, che è, secondo le teorie economiche più accreditate, il fattore essenziale per la crescita del mercato finanziario. Anche di assicurare l'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti vigilati è aggiuntivo rispetto a quelli ora previsti dal TUF.

I commi 2 e 3 individuano le competenze delle due Autorità, secondo il modello funzionale, e ne collegano l'esercizio agli obiettivi indicati al comma 1.

L'attuale formulazione del comma 4 prevede che la Consob e la Banca d'Italia vigilino sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. Nella nuova formulazione non sono più le disposizioni e le materie a essere ripartite tra le due autorità, ma i compiti di vigilanza, secondo il modello funzionale, e sull'osservanza di tutte le disposizioni. La separazione delle materie appare in taluni casi artificiosa, e ciò non consente sempre una chiara individuazione delle competenze delle Autorità. D'altro canto, la riconduzione di una materia all'esigenza di

tutelare la stabilità o a quella di tutelare la correttezza dei comportamenti può essere in parte arbitraria, e ciò può ostacolare l'efficacia di un modello funzionale.

Strettamente connessa alla ripartizione funzionale delle competenze, è la previsione del nuovo comma 5-*bis* secondo il quale la Banca d'Italia e la Consob stipulano un protocollo d'intesa, per coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nell'osservanza dei principi di: chiara individuazione delle responsabilità, secondo il criterio della prevalenza funzionale e di regolare scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il protocollo d'intesa è lo strumento essenziale con il quale si disegnerà il concreto funzionamento del modello funzionale. I principi dettati per la redazione del protocollo sono finalizzati a ottimizzare l'efficienza l'efficacia e la trasparenza del modello, riducendo al contempo i costi della vigilanza derivanti da difetti di coordinamento e sovrapposizioni di compiti.

Il nuovo comma 5-*ter* prevede la pubblicità del protocollo d'intesa.

Modifiche all'articolo 6 del TUF

Il nuovo testo definisce anzitutto, al comma 01, i principi che le Autorità sono tenute a osservare nell'emanazione dei regolamenti:

1. la valorizzazione della sfera di autonomia decisionale delle imprese, con ciò intendendosi che il potere regolamentare non può comprimere immotivatamente i margini di autonomia organizzativa e gestionale delle imprese;
2. il principio di proporzionalità;
3. l'esigenza di tenere conto della concorrenza internazionale e di salvaguardare la posizione concorrenziale dell'industria finanziaria italiana; la regolamentazione, in altre parole, non dovrebbe svantaggiare gli intermediari italiani rispetto a quelli esteri;
4. il contesto regolamentare dovrebbe essere tale da favorire l'innovazione e la concorrenza.

Il comma 02 riproduce nella normativa italiana il vincolo già presente nella MiFID per la possibilità di prevedere obblighi aggiuntivi rispetto a quelli della normativa comunitaria. Ciò è consentito solo in casi eccezionali, e a condizione che la peculiare situazione dello Stato membro lo richieda o che la normativa comunitaria sia incompleta.

In base al comma 03, eventuali disposizioni regolamentari che contengano obblighi aggiuntivi rispetto alla normativa comunitaria sono comunicate dalle Autorità di vigilanza al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'obbligatoria notifica alla Commissione europea.

Le modifiche ai commi 1, 2 e i nuovi commi 2-*bis* ridefiniscono la ripartizione delle competenze regolamentari tra le Autorità di vigilanza in materia di prestazione di servizi e attività di investimento.

Alla Banca d'Italia è attribuita la competenza nelle materie strettamente attinenti alla tutela della stabilità.

Analogamente, alla Consob è attribuita la competenza sulle materie strettamente attinenti alla tutela della trasparenza e alla vigilanza sulla correttezza dei comportamenti, riordinate in relazione agli ambiti regolamentari previsti dalla MiFID.

Per le materie nelle quali i due profili di tutela si sovrappongono o che siano di complessa separazione da materie connesse, si prevede un regolamento congiunto, emanato d'intesa tra le due Autorità. Il regolamento riguarda tutti gli aspetti organizzativi e procedurali, non scindibili l'uno dall'altro, per i quali la MiFID prevede obblighi per gli intermediari.

L'introduzione di un regolamento congiunto dovrebbe essere valutata in connessione con quanto detto *supra* circa la ripartizione funzionale delle competenze e la previsione del protocollo d'intesa. Dal punto di vista dei soggetti regolamentati, l'inserimento di tutti gli obblighi attinenti l'organizzazione aziendale in un unico e necessariamente coerente atto normativo dovrebbe rappresentare una semplificazione e contribuire a un ulteriore contenimento dei costi della vigilanza.

Il nuovo comma 2-*ter* ripartisce tra le due Autorità i compiti di vigilanza sulle materie contenute nel regolamento congiunto, secondo il criterio di prevalenza funzionale.

Il nuovo comma 2-*quater* prevede che la Consob individui con regolamento le regole di condotta che non si applicano nei rapporti tra i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi (lettera *a*) e tra soggetti abilitati e le controparti qualificate (lettera *d*). Le esigenze di tutela dell'investitore sono infatti in questi casi evidentemente attenuate dalla qualificazione professionale delle controparti. La lettera *d*) elenca inoltre i soggetti identificati come controparti qualificate, secondo le previsioni della direttiva MiFID e attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di individuare altri soggetti come controparti qualificate.

La lettera *b*) del comma 2-*quater* attribuisce alla Consob il potere di individuare le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati ad acquisire le informazioni dai clienti per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza. Si prefigura così nel TUF la disciplina regolamentare della c.d. *execution only*: l'impresa non ha l'onere di valutare l'idoneità degli strumenti finanziari per i quali ricevono o eseguono ordini da parte dei clienti, a condizione che tali strumenti non siano complessi, che il servizio sia prestato su iniziativa del cliente, e che questo sia

stato debitamente informato del fatto che l'impresa non farà la valutazione di idoneità dell'investimento.

La lettera *c)* del comma *2-quater* attribuisce alla Consob il potere di individuare la disciplina specifica applicabile ai rapporti tra imprese di investimento e clienti professionali. Questi ultimi beneficiano di un grado di tutela attenuato rispetto alla clientela al dettaglio, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi.

Il comma *2-quinquies* attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, e il potere di identificare i clienti professionali privati. Il comma *2-sexies*, considerata la potenziale rilevanza di profili di finanza pubblica, attribuisce il corrispondente potere per i clienti professionali pubblici al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob

Modifiche all'articolo 8 del TUF

Il nuovo comma *5-bis* attribuisce alla Consob, nei confronti dei soggetti abilitati i poteri dell'articolo *187-octies* introdotti con l'attuazione della direttiva *Market Abuse*, e previsti anche dalla direttiva MiFID. Alla Banca d'Italia è attribuito il potere di effettuare audizioni personali, ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

Modifiche all'articolo 10 del TUF

Il nuovo comma *1-bis* riproduce nel TUF il potere di richiedere alle società di revisione di effettuare verifiche ispettive, previsto dalla direttiva MiFID. I costi delle verifiche effettuate sono posti a carico del soggetto ispezionato. La Consob ne valuta la congruità

Articolo 3 - (Modifiche alla rubrica del Titolo II della Parte II e alla Parte II, Titolo II, Capo I, del TUF)

Modifiche all'articolo 18 del TUF

In coerenza con la MiFID, il nuovo comma *3-bis* prevede che le società di gestione dei mercati regolamentati possano essere abilitate a svolgere l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Introduzione dell'articolo 18-bis del TUF

La direttiva MiFID inserisce la consulenza tra i servizi di investimento.

Il nuovo articolo 18-bis istituisce l'albo dei consulenti indipendenti, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, il potere di emanare la normativa regolamentare in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali dei consulenti. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la

Consob, e sottoposto alla vigilanza della Consob. L'organismo, strutturato sul modello analogo già previsto per i promotori finanziari, ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. L'organismo, tuttavia, a differenza di quello previsto per i promotori finanziari, vigila sul rispetto delle regole di condotta da parte dei consulenti finanziari e per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. La Consob regolamenta le modalità di tenuta dell'albo, le cause di incompatibilità, le regole di condotta che i consulenti sono tenuti a rispettare, le modalità di tenuta della documentazione da parte dei consulenti, gli obblighi di formazione professionale, e l'attività dell'organismo. Avverso le sanzioni deliberate dall'organismo è ammesso ricorso di fronte alla Consob. La Consob ha penetranti poteri di vigilanza sull'organismo. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

Modifiche all'articolo 19 del TUF

La procedure di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim è integrata con le novità introdotte dalla MiFID.

In particolare, sono introdotti:

- il termine di sei mesi per il rilascio dell'autorizzazione;
- l'inserimento nel programma di attività dell'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività, dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, e dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
- la condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione, quando non sia assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

Al fine di consentire il controllo della persistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione, il nuovo comma 3-bis prevede che le Sim comunichino alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica rilevante delle condizioni verificate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Il comma 4 è modificato in modo che l'autorizzazione alle banche a svolgere l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia rilasciata dalla Banca d'Italia dopo aver sentito la Consob.

Articolo 4 - (Modifiche alla Parte II, Titolo II, Capo II, del TUF)

Modifiche all'articolo 21 del TUF

Alla lettera a) del comma 1 è inserito il dovere per i soggetti abilitati di servire al meglio gli interessi dei clienti, secondo le previsioni della MiFID.

La lettera c) del comma 1, contenente l'obbligo di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse è sostituita. Gli obblighi in materia di conflitti di interesse sono ora indicati al nuovo comma 1-*bis*, con un diverso ambito di applicazione. La nuova lettera c) introduce l'obbligo aggiuntivo per i soggetti abilitati di utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti.

Come detto, l'obbligo di adottare misure per identificare e gestire i conflitti di interesse non riguarda le imprese di investimento comunitarie, perché la MiFID attribuisce la competenza normativa in questa materia allo Stato membro d'origine. Per la medesima ragione, è ora previsto lo stesso ambito di applicazione soggettivo per l'obbligo già esistente di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. In materia di conflitti di interesse si prevede inoltre l'obbligo di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

Modifiche all'articolo 25 del TUF

La possibilità di accedere ai mercati regolamentati è estesa a soggetti diversi dalle Sim e dalle banche autorizzate alla negoziazione per conto proprio e all'esecuzione degli ordini, purché soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità; dispongano di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione, di adeguati dispositivi organizzativi e di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.

Di conseguenza, è abrogato il comma 1-*bis*, temporaneamente introdotto dalla legge 262/05, che estende la possibilità di accedere solo per i mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati.

I soggetti ammessi alle negoziazioni si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati.

Articolo 5 - (Modifiche alla Parte II, Titolo II, Capo III, del TUF)

Modifiche all'articolo 27 del TUF

Le modifiche apportate al comma 3 specificano che la Consob ha il potere di definire le procedure per l'adeguamento alle proprie richieste di modifica delle disposizioni interne delle imprese di investimento riguardanti le succursali da stabilire in Italia.

Articolo 6 - (Modifiche alla Parte II, Titolo II, Capo IV, del TUF)

Modifiche all'articolo 30 del TUF

Le modifiche apportate al comma 6 coordinano le previsioni del TUF in materia di recesso per le offerte fuori sede con quelle del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, chiarendo che nel caso di collocamento a distanza si applica l'articolo 11 di quest'ultimo.

Modifiche all'articolo 31 del TUF

Al comma 1 i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie sono equiparati a succursali. Tale previsione è contenuta nell'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva MiFID. Essa comporta che l'autorizzazione a operare per l'agente collegato sia concessa secondo la stessa procedura prevista per lo stabilimento di succursali. L'agente collegato sarà inoltre obbligato a rispettare le disposizioni per le quali la MiFID prevede la competenza dello Stato membro ospitante, e in particolare quelle riguardanti le regole di condotta.

Modifiche all'articolo 32 del TUF

Le modifiche al comma 2 coordinano le previsioni del TUF con quelle della direttiva 2002/65/CE e del d.lgs. 190/2005, che la attua, che non prevedono casi di utilizzo obbligatorio di promotori finanziari nell'attività di collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari.

Articolo 7 - (Inserimento del Capo IV-bis del Titolo II della Parte II del TUF)

Gli articoli 32-bis e 32-ter, introdotti in attuazione della delega, estendono alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento le previsioni del Codice del consumo in materia di legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori e della legge sulla tutela del risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) in materia di procedure di conciliazione e arbitrato.

Articolo 9 - (Modifiche alla Parte II, Titolo IV del TUF)

Modifiche all'articolo 52 del TUF

I nuovi commi 3-bis e 3-ter introducono nel TUF la procedura prevista dalla MiFID nel caso di violazione degli obblighi da parte di una impresa di investimento o di una banca comunitaria operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Le Autorità di vigilanza italiane, in prima battuta, informano le competenti Autorità del Paese d'origine delle violazioni compiute dall'intermediario. Se, nonostante i provvedimenti adottati dalle Autorità del Paese d'origine, le violazioni persistono, le Autorità italiane possono adottare tutte le misure necessarie, compreso il divieto di effettuare nuove operazioni.

Articolo 10 - (Principi di regolamentazione della Parte II, Titolo I, del TUF)

Il nuovo articolo 60-ter prevede che le Autorità di vigilanza osservino i principi di regolamentazione introdotti al comma 01 dell'articolo 6, anche nel regolamentare i mercati.

Articolo 11 - (Modifiche alla Parte III, Titolo I, Capo I, del TUF)

Modifiche all'articolo 61 del TUF

La Consob mantiene la potestà regolamentare già prevista al comma 2: il riferimento al requisito di capitale è stato sostituito da quello di risorse finanziarie, in coerenza con l'art. 39 (f) della Direttiva, nonché della riforma del diritto societario che ha consentito alle società per azioni l'emissione di strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi di capitale.

Allo stesso modo il Ministero dell'economia e delle finanze conserva la potestà regolamentare di cui al comma 3, quanto ai requisiti che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali delle società di gestione, ma oltre che specifici requisiti di onorabilità e professionalità, dovranno essere previsti quelli di indipendenza. Ciò in coerenza con le modifiche già apportate al Tuf, a seguito della riforma del diritto societario, con riferimento ai requisiti che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali di Sim, Sgr e Sicav (la Direttiva, art. 37, comma 1, si riferisce infatti solo all'onorabilità e professionalità). I nominativi dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché degli altri eventuali soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato, e ogni successiva modifica, sono comunicate alla Consob con le modalità fissate da questa nel regolamento di cui al comma 6-bis

L'articolo 38 della Direttiva concerne le persone che possono esercitare un'influenza significativa sulla gestione della società: in continuità con la legislazione vigente ed in considerazione della forma della società per azioni assunta dalle società di gestione del mercato, nel Tuf tali soggetti sono identificati nei partecipanti al capitale. In proposito, da un lato è stata confermata la potestà regolamentare di cui al comma 5, del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla determinazione dei requisiti di onorabilità (cfr art. 38, comma 1, Direttiva), mentre alla Consob è stata attribuita una nuova competenza regolamentare (comma 6-bis) in relazione alla determinazione della soglia rilevante, delle modalità di comunicazione alla stessa Autorità di vigilanza e di pubblicazione delle informazioni concernenti i partecipanti al capitale e le successive modifiche soggettive nella partecipazione al capitale (art. 38, comma 2, Direttiva).

In ragione delle competenze già esercitate, la potestà regolamentare di cui al comma 6-bis è assegnata rispettivamente al MEF (sentite Banca d'Italia e Consob) e alla Consob (sentita la Banca d'Italia) per i mercati regolamentati indicati al comma 6-ter.

I commi 8 bis e ter attuano l'art. 38, paragrafo 3, della direttiva, e attribuiscono all'autorità di vigilanza il potere di opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari delle società di gestione. Al

fine di ricondurre la norma nella cornice costituzionale nazionale, si è ritenuto necessario specificare che il negozio giuridico attraverso il quale si è attuato il trasferimento della partecipazione conserva la propria efficacia, ma in caso di opposizione da parte dell'Autorità di vigilanza, i relativi diritti di voto non possono essere esercitati. Non si è ritenuto invece di riproporre il potere di opposizione della Consob rispetto ai mutamenti negli esponenti aziendali, non ritenendosi ammissibile una sorta di potere di gradimento da parte dell'Autorità di vigilanza. Peraltro nel momento in cui la società di gestione viene autorizzata all'attività ai sensi dell'art. 63 Tuf la Consob si limita a verificare che gli esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 61, comma 3.

La modifica del comma 9 è conseguenza delle modifiche in materia di revisione contabile da ultimo introdotte nel Tuf con legge 28 dicembre 2005 n. 262, con cui è stato introdotto l'art. 165 – bis.

Modifiche all'articolo 62 del TUF

Si conferma il principio dell'autoregolamentazione da parte della società di gestione del mercato, ma in attuazione della delega (art. 9-bis, comma 1, lett. n) si attribuisce alla Consob il potere di individuare i criteri generali ai quali le società di gestione informano il proprio regolamento.

Viene meglio precisato il perimetro del regolamento delle società di gestione, identificandone le finalità generali e specificandone il contenuto, in coerenza con il dettato dell'art. 39 della Direttiva.

Modifiche all'articolo 63 del TUF

L'articolo è rimasto sostanzialmente invariato: è stato introdotto il comma 1-bis che riproduce il disposto dell'art. 36, comma 1, quarto alinea.

Modifiche all'articolo 64 del TUF

Si conferma il principio di autorganizzazione delle società di gestione del mercato, nel quadro, però del regolamento della Consob che ne stabilisce i requisiti minimi di organizzazione come previsto dalla delega (legge 18 aprile 2005 n.62, art. 9-bis, comma 1, lett. m), n.3). tali requisiti saranno evidentemente ricavati dalla Consob sulla base dei principi stabiliti agli artt. 36, 39 e 43 della Direttiva.

I commi 1-*quater* e 1-*sexies* prevedono una serie di obblighi della Consob in relazione a strumenti finanziari che risultino negoziati in altri mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario: infatti da un lato la Consob deve richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni qualora questo sia stato oggetto di analogo provvedimento da parte di autorità competenti di altri Paesi membri; dall'altro, al fine di

consentire alle autorità degli altri Paesi membri l'esercizio dell'analogo potere, si prevede un obbligo informativo relativo alle ipotesi in cui l'Autorità stessa abbia richiesto alla società di gestione l'esclusione o la sospensione di uno strumento finanziario, nonché dei provvedimenti di sospensione e di esclusione di uno strumento finanziario assunte dalla società di gestione del mercato.

Modifiche all'articolo 65 del TUF

Si conferma il potere regolamentare della Consob in materia di registrazione delle operazioni presso le società di gestione dei mercati regolamentati.

Il potere regolamentare della Consob è stato inoltre esteso a comprendere, come previsto dalla delega (art. 9-bis, comma 1, lett. m) nn. 1 e 2 il contenuto e le modalità di comunicazione alla Consob, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, nonché, nei casi in cui ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, anche delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. Con tale modifica si completa il quadro previgente, aggiungendo alla registrazione da parte della società di gestione, quella ad opera degli intermediari, tale che sia possibile ricostruire tutte le fasi di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

Introduzione dell'articolo 66-bis del TUF

Il nuovo articolo prevede competenze di vigilanza concomitanti della Consob e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per i mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas, considerati gli interessi pubblici alla stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

Modifiche all'articolo 67 del TUF

Per quanto riguarda il riconoscimento dei mercati comunitari ed extracomunitari il sistema è rimasto immutato. Con riferimento ai primi il riconoscimento dei mercati regolamentati autorizzati in altri Paesi membri non avviene al termine di un procedimento amministrativo ma, in virtù del principio del mutuo riconoscimento ha effetto dal momento in cui l'autorità di vigilanza riceve la comunicazione ad opera dello Stato membro d'origine. A fini di trasparenza e di tutela degli investitori è previsto in attuazione dell'art. 43, comma 6 della Direttiva, che la Consob possa chiedere all'Autorità del Paese d'origine del mercato di comunicare l'identità dei membri e dei partecipanti al mercato regolamentato.

In conformità alle disposizioni della Direttiva, qualora un mercato regolamentato riconosciuto ritenga di dotarsi nel territorio italiano di dispositivi per facilitare l'accesso e la

negoziazione a distanza da parte di membri e partecipanti stabiliti in Italia le relative autorizzazioni sono rilasciate dalla Consob.

Allo stesso modo i mercati regolamentati autorizzati in Italia ai sensi dell'art. 63, sono riconosciuti negli altri Paesi comunitari in virtù della comunicazione effettuata dalla Consob ai sensi del medesimo art. 63, comma 2. Il nuovo comma 5 disciplina l'ipotesi, inversa a quella di cui al comma 5-bis, in cui mercati regolamentati autorizzati in Italia intendano dotarsi nel territorio di altri Paesi comunitari di dispositivi per facilitare l'accesso alle negoziazioni di investitori remoti ivi stabiliti.

La Direttiva attribuisce grande rilevanza alla collaborazione fra le Autorità di vigilanza competenti nei vari Paesi membri dedicando a tale tema un intero Capo, prevedendo anche la possibilità, di cui al nuovo comma 2-bis, di stipulare accordi con l'Autorità dello Stato membro d'origine di un mercato regolamentato che abbia esteso la propria operatività in Italia e abbia assunto un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in Italia.

In conformità del dettato dell'art. 50 che assegna alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni, la vigilanza informativa ed ispettiva di cui, rispettivamente agli artt. 8 e 10, Tuf è estesa anche ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani.

Modifiche agli articoli 69-70-ter del TUF

La potestà regolamentare della Banca d'Italia e del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata (in virtù del rinvio all'art. 80 Tuf) specificandone il perimetro, con riferimento ai requisiti minimi economici, di organizzazione, e di funzionamento nel quadro dell'armonizzazione minima ai fini del mutuo riconoscimento sancito dalla Direttiva. E' stato esplicitato il principio per il quale l'accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione è garantito da criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi (cfr art. 34, comma 1, secondo alinea, Direttiva).

L'innovazione maggiore della disciplina è contenuta all'art. 70-bis che al fine di incrementare l'integrazione del mercato finanziario comunitario ed agevolare la finalizzazione delle operazioni cross-border sancisce il diritto dei soggetti abilitati di accedere ai sistemi di compensazione e liquidazione indipendentemente dal mercato regolamentato sul quale è stata effettuata tale operazione e anche utilizzando strutture di compensazione e regolamento site in uno Stato diverso da quello di origine del mercato regolamentato dove sono state effettuate le operazioni, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 34 della Direttiva, che sono fedelmente riportate nella legge delegata.

A fini di vigilanza, è prescritta la comunicazione alla Consob da parte della società di gestione del mercato della designazione di sistemi di compensazione e liquidazione diversi da quelli designati dal mercato stesso.

Allo stesso modo ciascun mercato regolamentato può stipulare accordi con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

~~—Modifiche agli articoli 73-77 del TUF~~

I poteri di vigilanza assegnati a Consob e Banca d'Italia sono stati rafforzati e sono stati riconosciuti alla Consob i penetranti poteri informativi ed ispettivi previsti dall'art. 187 *octies*.

Articoli 77-bis – 79-ter

Una delle maggiori innovazioni della Direttiva è data dall'abbandono del principio della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati a favore di quello della concorrenza fra *trading venues* alternative (i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici) imponendo regole di trasparenza più stringenti per gli intermediari.

La disciplina contenuta nel decreto legislativo traspone nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva e le coordina con la disciplina in materia di mercati regolamentati, rinviando alla regolamentazione secondaria della Consob la definizione dei requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici sulla base della normativa comunitaria di attuazione prevista dalla Direttiva stessa.

Questo quadro di concorrenza fra mercati regolamentati ha effetti sul processo di formazione dei prezzi: a tal fine la Direttiva ha cercato di definire un quadro armonizzato in materia di trasparenza pre e post negoziazione sancendo sostanzialmente la massima trasparenza per tutte le *trading venues*, salva la possibilità di prevedere deroghe per i sistemi alternativi. Anche in questo caso, ai sensi della delega (legge 18 aprile 2005n. 62 art. 9-bis, comma 1, lett. l) nn 1 e 2) la disciplina specifica è devoluta alla competenza regolamentare della Consob.

Articoli 80-82

Le modifiche introdotte ripetono il modello già esaminato per quanto riguarda l'organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione di sistemi di garanzia, liquidazione e compensazione: a) l'attribuzione all'autorità di vigilanza competente di una potestà regolamentare volta a identificare i requisiti minimi organizzativi ed economici richiesti per la prestazione del servizio; b) l'affermazione del principio dell'accesso secondo criteri non

discriminatori, trasparenti ed obiettivi; c) il riparto delle competenze di vigilanza fra Consob e Banca d'Italia secondo quanto stabilito all'art. 5 Tuf.

RELAZIONE TECNICA

In via generale si evidenzia che il decreto di attuazione della direttiva MiFD reca:

- Disposizioni che rivedono gli obblighi delle imprese di investimento nei confronti della propria clientela e delle autorità di vigilanza. Tali disposizioni, per loro natura, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Disposizioni che chiariscono la portata dei poteri di vigilanza di alcune Autorità indipendenti, o ne prevedono di nuovi. Anche tali disposizioni non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, considerato che l'ordinamento di tali Autorità riconosce loro autonomia organizzativa e finanziaria, secondo i limiti compiutamente disciplinati dalla legislazione vigente, che non è modificata dal decreto

Art. 1 Il comma 1 modifica le definizioni dell'articolo 1 del TUF.
Il comma 2 modifica l'articolo 4 del TUF ampliando le prerogative di Banca d'Italia e Consob nella cooperazione internazionale con le Autorità di vigilanza di altri Paesi membri, in coerenza con le previsioni della MiFID.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 Il comma 1 modifica l'articolo 5 del TUF definendo più chiaramente le finalità della vigilanza, secondo il modello funzionale e prevedendo la stipula di un protocollo d'intesa tra Consob e Banca d'Italia, per il coordinamento nello svolgimento delle proprie funzioni.
Il comma 2 modifica l'articolo 6 del TUF prevedendo: i principi generali della regolamentazione degli intermediari; il vincolo per le autorità di vigilanza a non introdurre obblighi aggiuntivi alle disposizioni europee, se non in casi eccezionali; i poteri regolamentari della Consob, secondo le materie d'intervento definite dalla MiFID; la regolamentazione congiunta di Banca d'Italia e Consob per gli aspetti organizzativi e procedurali degli intermediari; i casi di esenzione dal rispetto delle norme di condotta per i rapporti tra partecipanti ai sistemi multilaterali di negoziazione, per la c.d. *execution only*, per i rapporti con clienti professionali e con controparti qualificate; i poteri regolamentari di Consob e Ministero dell'economia e delle finanze per l'identificazione dei clienti professionali privati e pubblici.
Il comma 3 modifica l'articolo 8 del TUF ampliando i poteri di vigilanza di Consob e Banca d'Italia nei confronti degli intermediari, secondo quanto previsto dalla MiFID.
Il comma 4 modifica l'articolo 10 del TUF prevedendo la possibilità per la Consob di incaricare i revisori di procedere a verifiche ispettive, secondo il disposto dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera m), della MiFID. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato.
Il comma 5 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 12 del TUF.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Il comma 1, oltre a recare modifiche di mero coordinamento all'articolo 18 del TUF, prevede la possibilità che le società di gestione dei mercati siano abilitate alla prestazione dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Il comma 2 inserisce un nuovo articolo 18-bis nel TUF, che disciplina l'accesso alla prestazione del servizio di consulenza da parte delle persone fisiche, in coerenza con la facoltà prevista dalla MiFID e secondo quanto disposto dalla legge di delega. L'albo dei consulenti finanziari è tenuto da un organismo di natura associativa, finanziato attraverso i contributi degli iscritti.
Il comma 3 modifica la procedura di autorizzazione delle Sim, disciplinata



| | |
|---------------|---|
| | <p>dall'articolo 19 del TUF, allineandola alle previsioni della MiFID.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art. 4 | <p>Il comma 1 reca una mera modifica di coordinamento alla rubrica del Capo II del Titolo II della Parte II del TUF.</p> <p>Il comma 2 modifica l'articolo 21 del TUF inserendo alcuni dei principi generali previsti dalla MiFID che gli intermediari sono tenuta a rispettare nei rapporti con la clientela: servire al meglio gli interessi del cliente, utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti. È inoltre delineata la disciplina essenziale dei conflitti di interesse: obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che nuociano agli interessi dei clienti; informarli sui conflitti di interesse se persiste il rischio che essi nuocciano agli interessi del cliente.</p> <p>Il comma 3 adatta le previsioni dell'articolo 23 del TUF a quelle della MiFID sulla forma dei contratti, e contiene modifiche di mero coordinamento al medesimo articolo.</p> <p>Il comma 4 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 24 del TUF.</p> <p>Il comma 5 novella l'articolo 25 del TUF. Il nuovo testo, rispetto al precedente, estende la possibilità di accedere ai mercati regolamentati è estesa a soggetti diversi dalle Sim e dalle banche autorizzate alla negoziazione per conto proprio e all'esecuzione degli ordini, purché soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità; dispongano di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione, di adeguati dispositivi organizzativi e di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.</p> <p>Il comma 6 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 25-bis del TUF.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art. 5 | <p>Il comma 1 modifica l'articolo 27 del TUF allineando i poteri delle Autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi e attività di investimento in Italia alle previsioni della MiFID.</p> <p>I commi 2 e 3 recano modifiche di mero coordinamento agli articoli 28 e 29 della MiFID.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art. 6 | <p>Il comma 1 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 30 del TUF, sia rispetto alle altre disposizioni del decreto di attuazione della MiFID, sia rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, per il collocamento a distanza.</p> <p>Il comma 2 modifica l'articolo 31 del TUF equiparando alle succursali i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva MiFID.</p> <p>Il comma 1 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 32 del TUF, sia rispetto alle altre disposizioni del decreto di attuazione della MiFID, sia rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, per il collocamento a distanza.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art. 7 | <p>L'articolo inserisce il Capo IV-bis del Titolo II della Parte II del TUF relativo alla tutela degli investitori.</p> <p>I nuovi articoli 32-bis e 32-ter estendono alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento le previsioni del Codice del consumo in materia di legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori e della legge sulla tutela del risparmio (art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262) in materia di procedure di conciliazione e</p> |

| | |
|---------------|---|
| | <p>arbitrato, secondo le previsioni della delega (articolo 9-bis, comma 1, lettere u) e v), della legge 18 aprile 2005, n. 62).</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art. 8 | <p>Il comma 1 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 33 del TUF e amplia le possibilità operative delle Sgr prevedendo che possano anche commercializzare quote di Oicr, secondo gli orientamenti assunti dal Comitato europeo dei valori mobiliari.</p> <p>Il comma 2 modifica l'articolo 34 del TUF prevedendo che le Sgr possano essere autorizzate anche allo svolgimento del nuovo servizio di investimento di consulenza.</p> <p>Il comma 3 modifica l'articolo 49 del TUF prevedendo che le Sicav possano trasformarsi anche in fondi, oltre che in altre Sicav.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art. 9 | <p>Il comma 1 modifica l'articolo 51 del TUF ampliando i poteri di vigilanza di Banca d'Italia e Consob nei confronti degli intermediari, secondo quanto previsto dalla MiFID.</p> <p>Il comma 2 modifica l'articolo 52 del TUF allineando l'ambito di applicazione dei provvedimenti ingiuntivi da parte delle Autorità italiane nei confronti delle imprese di investimento comunitarie e le relative procedure alle previsioni della MiFID.</p> <p>I commi 3 e 4 recano modifiche di mero coordinamento agli articoli 56 e 57 del TUF.</p> <p>Il comma 5 modifica l'articolo 59 del TUF subordinando all'adesione a un sistema di indennizzo il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. I sistemi di indennizzo sono finanziati dagli intermediari ad essi aderenti.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art.10 | <p>L'articolo inserisce un nuovo articolo 60-ter nel TUF che prevede che anche per la regolamentazione dei mercati le Autorità osservino i medesimi principi di regolamentazione introdotti all'articolo 6 del TUF per gli intermediari.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art.11 | <p>Il comma 1 modifica l'articolo 61 del TUF:</p> <p>la Consob esercita la propria potestà regolamentare sulle risorse finanziarie della società di gestione, anziché sul capitale minimo, allineando la terminologia a quella comunitaria;</p> <p>il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina anche i requisiti di indipendenza, oltre che quelli di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione in coerenza con le modifiche già apportate al Tuf, a seguito della riforma del diritto societario, con riferimento ai requisiti che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali di Sim, Sgr e Sicav;</p> <p>i nuovi commi 6-bis e 6-ter attribuiscono responsabilità regolamentari alla Consob e al Ministero dell'economia e delle finanze circa le modalità di comunicazione delle modificazioni alla compagine degli esponenti aziendali e degli azionisti della società di gestione;</p> <p>i nuovi commi 8-bis e 8-ter prevedono che la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze di vigilanza, possano opporsi alle modificazioni della compagine azionaria delle società di gestione quando queste possono pregiudicare la sana e prudente gestione del mercato.</p> <p>Il comma 2 modifica l'articolo 62 del TUF coordinando i commi 1 e 1-bis con l'introduzione del modello dualistico da parte della riforma del diritto societario; attribuendo alla Consob e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze e in</p> |



attuazione della delega (articolo 9-bis, comma 1, lettera n), della legge 18 aprile 2005, n. 62), il potere di individuare i criteri generali ai quali le società di gestione informano il proprio regolamento; precisando il perimetro del regolamento delle società di gestione, identificandone le finalità generali e specificandone il contenuto, in coerenza con il dettato dell'art. 39 della MiFID.

Il comma 3 modifica l'articolo 63 del TUF, subordinando l'autorizzazione della società di gestione alla presentazione di un programma di attività, secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1, quarto alinea, della MiFID.

Il comma 4 modifica l'articolo 64 del TUF. Il nuovo comma 01 introduce un potere regolamentare della Consob sugli adempimenti informativi della società di gestione nei propri confronti e sui requisiti generali di organizzazione, come previsto dalla delega (articolo 9-bis, comma 1, lettera m), numero 3, della legge 18 aprile 2005, n.62). I nuovi commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* disciplinano gli adempimenti di Consob e Banca d'Italia nei confronti delle Autorità di altri Stati membri nei casi di decisioni di sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 65 del TUF allineandone le previsioni in materia di registrazione delle operazioni da parte della società di gestione e di *transaction reporting* da parte dei soggetti abilitati al contenuto dei medesimi obblighi secondo la MiFID. Il nuovo comma 2 prevede la facoltà per la Consob di estendere gli obblighi di *transaction reporting* anche a strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati.

Il comma 6 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 66 del TUF.

Il comma 7 introduce un nuovo articolo 66-bis nel TUF. Il nuovo articolo prevede competenze di vigilanza concomitanti della Consob e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per i mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas, considerati gli interessi pubblici alla stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

Il comma 8 modifica l'articolo 67 del TUF allineando alle previsioni della MiFID le competenze della Consob e della Banca d'Italia e le procedure che le stesse devono seguire nel caso di estensione transfrontaliera dell'operatività dei mercati regolamentati.

Il comma 9 modifica l'articolo 69 del TUF. Anche per le società di gestione di sistemi di compensazione e liquidazione sono introdotti i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità degli azionisti e le autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni rilevanti. Il nuovo comma 1-bis introduce un potere regolamentare della Banca d'Italia su risorse finanziarie e requisiti di organizzazione della società di gestione, attività connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione, criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti. Il nuovo comma 1-ter specifica in ogni caso che l'accesso al servizio di compensazione e liquidazione è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.

Il comma 10 modifica l'articolo 70 del TUF. Anche per le società di gestione di sistemi di compensazione e garanzia sono introdotti i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità degli azionisti e le autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni rilevanti. Il nuovo comma 1-bis introduce un potere regolamentare della Banca d'Italia su risorse finanziarie e requisiti di organizzazione della società di gestione, criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti. Il nuovo comma 1-ter specifica in ogni caso che l'accesso al servizio di compensazione e garanzia è subordinato a criteri non



| | |
|--------|---|
| | <p>discriminatori, trasparenti e obiettivi.</p> <p>Il comma 11 introduce i nuovi articoli 70-bis e 70-ter del TUF, che disciplinano rispettivamente l'accesso da parte delle imprese di investimento ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, e gli accordi tra le società di gestione dei mercati regolamentati e le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro, secondo le previsioni degli articoli 34 e 35 della MiFID.</p> <p>Il comma 12 modifica l'articolo 73 del TUF ampliando i poteri di vigilanza della Consob sulle società di gestione di mercati regolamentati, in coerenza con le previsioni dell'articolo 50 della MiFID.</p> <p>Il comma 13 modifica l'articolo 74 del TUF ampliando i poteri di vigilanza della Consob sugli operatori dei mercati regolamentati, in coerenza con le previsioni dell'articolo 50 della MiFID.</p> <p>Il comma 14 modifica l'articolo 75 del TUF allineando alla MiFID le previsioni in materia di revoca dell'autorizzazione alle società di gestione dei mercati regolamentati.</p> <p>Il comma 15 modifica l'articolo 76 del TUF ampliando i poteri di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia sulle società di gestione e sugli operatori dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato, in coerenza con le previsioni dell'articolo 50 della MiFID.</p> <p>Il comma 16 sostituisce l'articolo 77 del TUF. Il nuovo articolo amplia i poteri di vigilanza di Banca d'Italia e Consob sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia. Il nuovo comma 3 estende anche alle società di gestione dei sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia la procedura prevista dall'articolo 83 del TUF per i casi di crisi dei sistemi di gestione accentrata.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art.12 | <p>Il comma 1 adegua la rubrica del Capo II del Titolo I della Parte III del TUF alle novità introdotte dalla MiFID.</p> <p>Il comma 2 introduce un nuovo articolo 77-bis nel TUF, contenente la disciplina essenziale dei sistemi multilaterali di negoziazione, introdotti dalla MiFID, e i poteri regolamentari e di vigilanza della Consob su tali sistemi.</p> <p>Il comma 3 sostituisce l'articolo 78 del TUF. Il nuovo articolo attribuisce poteri regolamentari e di vigilanza alla Consob sugli internalizzatori sistematici.</p> <p>Il comma 4 sostituisce l'articolo 79 del TUF, adeguando la disciplina degli scambi organizzati di fondi interbancari (ora sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro) al nuovo assetto regolamentare e di vigilanza dei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| Art.13 | <p>L'articolo inserisce il nuovo Capo II-bis del Titolo I della Parte III del TUF. Il nuovo articolo 79-bis attribuisce alla Consob il potere di disciplinare gli obblighi di trasparenza pre e post- negoziazione per le operazioni su azioni negoziate su mercati regolamentati, consentendo l'attuazione degli articoli 27, 29, 30, 44 e 45 della MiFID. L'articolo attribuisce inoltre alla Consob, o al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le competenze, la facoltà di estendere gli obblighi di trasparenza anche alle operazioni su strumenti finanziari diversi dalle azioni negoziate su mercati regolamentati, secondo quanto previsto dal considerando 46 della MiFID. Il nuovo articolo 79-ter attribuisce alla Consob poteri regolamentari per l'individuazione di misure volte a eliminare gli ostacoli al consolidamento delle informazioni sulle transazioni.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |



| | |
|---------------|---|
| | pubblica. |
| Art.14 | L'articolo allinea le previsioni degli articoli 80, 81 e 82 del TUF sulle società di gestione accentrata ad alcune delle modifiche introdotte con il decreto. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art.15 | L'articolo reca modifiche di mero coordinamento legislativo. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art.16 | I commi 1, 2, 3 e 4 recano modifiche di mero coordinamento legislativo. Il comma 5 modifica l'articolo 190 del TUF chiarendo che le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano anche in caso di esercizio abusivo di servizi e attività di investimento e di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione all'albo. L'ambito di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo è reso coerente con l'introduzione nel TUF delle figure degli internalizzatori sistematici e dei nuovi soggetti gestori di sistemi di scambi di fondi interbancari e di sistemi multilaterali di negoziazione. La nuova lettera d-ter) del comma 2 prevede sanzioni amministrative anche nei confronti dei nuovi soggetti che possono accedere ai mercati regolamentati. Il comma 6 modifica l'articolo 195 del TUF chiarendo la durata del procedimento sanzionatorio e consentendo alla Consob di escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art.17 | L'articolo reca modifiche di mero coordinamento legislativo agli articoli 201 e 205 del TUF. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art.18 | L'articolo apporta modifiche all'allegato al TUF (identificazione degli strumenti finanziari, dei servizi e delle attività di investimento, dei servizi accessori). Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art.19 | L'articolo contiene disposizioni finali e transitorie volte a confermare, secondo quanto previsto dall'articolo 71 della MiFID, la validità delle autorizzazioni allo svolgimento di servizi e attività di investimento e alla gestione di mercati regolamentati concesse nel precedente regime. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 300
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conto

13 LUG. 2007

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

L'impatto normativo è rispettoso delle discipline specifiche vigenti. Sono stati effettuati espressi rinvii alla disciplina della tutela degli interessi collettivi, ai sensi della legge n. 206 del 2005, nonché alla disciplina della risoluzione delle controversie ai sensi dell'art. 27 della legge n. 262 del 2005. Le modifiche al T.U.F. (decreto legislativo n. 58 del 1998) sono armonizzate col sistema in cui si inseriscono.

2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione

Il quadro normativo in cui l'intervento s'inserisce è quello di rango primario costituito dal TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998).

L'esercizio della delega ha limitato al minimo indispensabile l'impatto della normativa di rango primario demandando la disciplina di dettaglio alla potestà regolamentare delle Autorità di settore.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario. Esso è adottato per recepire le due direttive comunitarie 2004/39/CE e 2006/31/CE, nonché per introdurre misure coordinate con il regolamento 1287/2006.

4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento appare conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di disciplina di fenomeni e fattispecie rientranti esclusivamente nella competenza dello Stato.

5) Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui sopra.

B) Valutazione dell'impatto amministrativo

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni appaiono congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali i compiti vengono affidati.

2) *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali*

V'è stata una positiva valutazione degli oneri organizzativi suddetti.

3) *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti*

L'art. 18-bis, novellato, del TUF prevede l'istituzione di un organismo avente personalità giuridica e natura associativa, preordinato alla tenuta dell'albo dei consulenti finanziari. Tale struttura si è resa necessaria per le specificità dell'albo in questione, ed è modellata sull'analoga struttura prevista per i promotori finanziari.

4) *Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici*

Gli adempimenti previsti dallo schema di decreto appaiono congrui con riguardo alle finalità perseguite.

C) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Si è fatto ricorso nell'art. 1 (definizioni) a termini tecnici di lingua inglese di uso corrente nella terminologia dei mercati finanziari (es: *market maker, partnership*), necessari nel contesto in cui si inseriscono al fine di assicurare univocità.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nel testo dell'articolato, risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per consentire l'inserimento delle disposizioni nell'ambito del TUF, mantenendo così l'integrità della normativa di settore.

4) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Lo schema non ha effetti abrogativi impliciti.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/39/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, e in particolare l’articolo 9-bis recante “Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE”;

Vista la legge 27 giugno 2007, n. 77, recante “Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE”;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE;

Visto il regolamento 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;

Vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche alla Parte I del TUF)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla lettera e) del comma 1, dopo le parole "autorizzata a svolgere servizi", sono inserite le seguenti: "o attività";

b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole "autorizzata a svolgere servizi", sono inserite le seguenti: "o attività";

c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole "autorizzata a svolgere servizi", sono inserite le seguenti: "o attività";

d) la lettera r) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;";

e) la lettera s) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;";

f) la lettera w-ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.";

g) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.";

h) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.”;

i) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

- a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
- b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.”

l) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) , nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).”;

m) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.”;

n) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

“5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di *market maker*.

5-ter. Per “internalizzatore sistematico” si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

5-quater. Per “*market maker*” si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.”;

o) alla lettera a) del comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e relativi servizi connessi”;

p) al comma 6, la lettera f), è sostituita dalle seguenti:

“f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari.”;

g) al comma 6, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:

“g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.”.

2. L’articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni contestualmente all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob.”;

b) al comma 3, le parole “Al medesimo fine,” sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla Parte II, Titolo I, Capo I, del TUF)

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
- b) la tutela degli investitori;
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
- d) la competitività del sistema finanziario;
- e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.”;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

“5-bis. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad oggetto:

a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2 bis.”.

2. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti commi;

“01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta::

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.

03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.”;

b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;”;

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;”;

d) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa.

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.”;

e) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) requisiti generali di organizzazione;

b) continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.

2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e n);

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k).

2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i criteri di identificazione dei clienti professionali privati e i soggetti considerati tali di diritto.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i criteri di identificazione dei clienti professionali pubblici e i soggetti considerati tali di diritto.”.

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “per le materie di rispettiva competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle rispettive competenze”;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c).”;

c) il comma 6, è sostituito dal seguente:

“6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.”.

4. L'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “per le materie di rispettiva competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle rispettive competenze”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. La Consob può richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato.”;

c) al comma 5, le parole “per le materie di rispettiva competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle rispettive competenze”.

5. L’articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole “e 1-*bis*.” sono sostituite dalle seguenti: “1-*bis* e 2-*bis*, lettere a), b), c) e g).”;

b) al comma 3 le parole “per le materie di rispettiva competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle rispettive competenze”;

c) al comma 5 le parole “per le materie di rispettiva competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle rispettive competenze”.

Art. 3

(Modifiche alla rubrica del Titolo II della Parte II e alla Parte II, Titolo II, Capo I, del TUF)

1. Alla rubrica del Titolo II della Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola “servizi”, sono inserite le seguenti parole: “e attività”.

2. L’articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “dei servizi” sono aggiunte le seguenti: “e delle attività”;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d’origine.

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall’articolo 1, comma 5, lettere c) e c-*bis*).”;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-*bis*. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera g).”;

d) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

“a) può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività.”;

3. Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente articolo:

“Art. 18-bis - (*Consulenti finanziari*) - 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2 E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.

3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

4. L'organismo di cui al comma 2:

a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;

b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;

b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

c) alle cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;

f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;

g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.

6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinnanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma è ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195 del presente decreto.

7. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.

8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.”.

4. L'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) l'alea del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:";

b) la lettera e) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

"e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;"

c) al comma 2, dopo le parole "sana e prudente gestione", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.";

d) al comma 3, dopo le parole "svolgimento dei servizi", sono inserite le seguenti: "e delle attività";

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.";

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario."

Art. 4

(Modifiche alla Parte II, Titolo II, Capo II, del TUF)

1. Alla rubrica del Capo II del Titolo II della Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "Svolgimento dei servizi", sono aggiunte le seguenti: "e delle attività".

2. L'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:

- a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
- b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.”.

3. L'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “servizi di investimento e” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi”;

b) al comma 1, la parola “tecniche” è soppressa;

c) al comma 4, dopo le parole “non si applicano ai servizi” sono inserite le seguenti: “e attività”;

d) al comma 4, le parole “né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)” sono soppresse;

e) al comma 5, dopo le parole “prestazione dei servizi” sono inserite le seguenti: “e attività”.

4. L'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla rubrica, le parole “di investimento” sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:

a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.”.

5. L'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - (*Attività di negoziazione nei mercati regolamentati*) - 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;

b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;

c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;

d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.

3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati.”

6. Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)”.

Art. 5

(*Modifiche alla Parte II, Titolo II, Capo III, del TUF*)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “alla Banca d'Italia e” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole “la Banca d'Italia e” sono soppresse;

c) al comma 2, le parole “siano state informate” sono sostituite dalle seguenti: “sia stata informata”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.”

2. L'articolo 28 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1 lettera b), dopo le parole “nello Stato d'origine dei servizi e” sono aggiunte le seguenti: “delle attività”;

b) al comma 2, dopo le parole “a svolgere i servizi” sono inserite le seguenti: “e le attività”;

c) al comma 3, dopo le parole “i servizi” sono inserite le seguenti: “e le attività”.

3. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.”.

Art. 6

(Modifiche alla Parte II, Titolo II, Capo IV, del TUF)

1. L'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*.”;

c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis)”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).”;

e) al comma 5, dopo le parole “dagli strumenti finanziari e dai servizi” sono inserite le seguenti: “e attività”;

f) al comma 6, le parole “ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32” sono soppresse;

g) al comma 6, le parole “ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32” sono soppresse.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di

cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.”.

3. L'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla rubrica, dopo le parole “collocamento a distanza di servizi” sono inserite le seguenti :
“e attività”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.”.

Art. 7

(Inserimento del Capo IV-bis del Titolo II della Parte II del TUF)

1. Dopo il Capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente capo:

“Capo IV-bis - Tutela degli investitori

Art. 32-bis - *(Tutela degli interessi collettivi degli investitori)* - 1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

Art. 32-ter - *(Risoluzione stragiudiziale di controversie)* - 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”.

Art. 8

(Modifiche alla Parte II, Titolo III, del TUF)

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“a) prestare il servizio di gestione di portafogli;”;

b) alla lettera e) del comma 2, le parole “i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “il servizio di consulenza in materia di investimenti”;

c) dopo la lettera e) del comma 2, è inserita la seguente lettera:

“e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Sgr può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento” sono sostituite dalle seguenti: “, del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti”.

3. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ”o al Capo II del presente titolo”.

Art. 9

(Modifiche alla Parte II, Titolo IV del TUF)

1. L'articolo 51 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “prestazione di servizi”, sono inserite le seguenti: “e attività”;

b) al comma 1, le parole “ciascuna per le materie di propria competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle rispettive competenze”;

c) all'alinea del comma 2, la parola “riguardanti” è sostituita dalle seguenti: “nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,”.

2. L'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.”;

b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:”;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

“3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “ciascuna per le materie di propria competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle rispettive competenze”.

4. L'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “ciascuna per le materie di propria competenza” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle rispettive competenze”;

b) al comma 4 dopo le parole “relativi ai servizi” sono inserite le seguenti: “e alle attività”.

5. L'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “L'esercizio dei servizi di investimento” sono sostituite dalle seguenti: “Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento”;

b) al comma 5, dopo le parole “dall'esercizio dei servizi”, sono inserite le seguenti: “e delle attività”.

Art. 10

(Principi di regolamentazione della Parte II, Titolo I, del TUF)

1. Nel Titolo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima del Capo I, è inserito il seguente articolo:

“Art. 60-ter - (Principi di regolamentazione) - 1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente Titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.”.

Art. 11

(Modifiche alla Parte III, Titolo I, Capo I, del TUF)

1. L'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole “il capitale minimo” sono sostituite dalle seguenti: “le risorse finanziarie”;

b) al comma 3, le parole “ e professionalità” sono sostituite dalle seguenti: “, professionalità e indipendenza”;

c) al comma 5, le parole “, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante” sono soppresse;

d) al comma 6, le parole “alla Consob e” sono soppresse;

e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. La Consob disciplina con regolamento:

a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;

b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;

c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.”;

f) al comma 7, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6-bis”;

g) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

“8-bis. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati.

8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.”;

h) al comma 9, le parole “e 165” sono sostituite dalle seguenti: “, 165 e 165-bis”.

2 L'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione.”;

b) al comma 1-bis, dopo le parole “dal consiglio di amministrazione”, sono inserite le seguenti: “o dal consiglio di gestione”;

c) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti commi:

“1-ter. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni e accesso degli operatori ai mercati regolamentati;

b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;

c) compensazione e liquidazione delle operazioni concluse sui mercati;

d) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

1-quater Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.”;

d) l'alea del comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina.”;

e) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

“d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione e liquidazione delle operazioni concluse sui mercati.”;

f) il comma 3 è abrogato.

3. L'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione.”;

b) al comma 3, le parole “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.

4. L’articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla rubrica, dopo le parole “Organizzazione e funzionamento del mercato” sono inserite le seguenti: “e delle società di gestione”;

b) prima del comma 1, è inserito il seguente comma:

“01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonché, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati.”;

c) alla lettera b) del comma 1, le parole “verifica il” sono sostituite dalle seguenti: “predisporre e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del”;

d) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti commi:

“1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all’articolo 67, comma 1, la Consob:

a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c) e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione;

b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera c).

1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate sentita la Banca d’Italia nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

1-sexies. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.”.

5. L’articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 65 - (Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari) - 1. La Consob stabilisce con regolamento:

a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;

b) il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b) anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.”

6. Al comma 2 dell'articolo 66 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione.” sono soppresse.

7. Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente articolo:

“Art. 66-bis - *(Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas)* - 1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente Capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

8 . L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonché sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.”

8. L'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.”;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d’Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.”;

c) al comma 4, le parole “La Consob accerta” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, accertano”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le società di gestione che intendono estendere l’operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l’autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva è data alla Banca d’Italia, che ne informa l’autorità competente dello Stato membro interessato e la Consob.”;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

“5-*bis*. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l’accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica.

5-*ter*. La Consob può richiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine dei mercati di cui al comma 5-*bis* l’identità dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica.

5-*quater*. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, la Banca d’Italia informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto e la Consob.”.

9. L’articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Si applica l’articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.”;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-*bis*. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, determina:

a) le risorse finanziarie della società di gestione;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;

c) i requisiti di organizzazione della società;

d) i criteri generali per l’ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti.

1-*ter*. L’accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.”.

10. L’articolo 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “essere distratte dalla destinazione prevista né” sono soppresse;

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l’articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, determina:

a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;

b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;

d) i criteri generali per l’ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti.”;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. L’accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.”.

11. Dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 70-bis - (*Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari*) - 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;

b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d’Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute

Art. 70-ter - (*Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell’ambito dei mercati regolamentati*) - 1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal

fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.”.

12. L'articolo 73 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “dall'articolo 74, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 74, comma 2, e 187-*octies*”;

b) al comma 4, le parole “delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori”.

13. L'articolo 74 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e può adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo. A tal fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.”;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-*bis*. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-*octies*.”.

14. L'articolo 75 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:

a) la società di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espressamente;

b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;

c) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente Capo.”;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“2-*bis*. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.”;

c) al comma 5, le parole “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.

15. L'articolo 76 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74” sono sostituite dalle seguenti: “Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1”;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies.”.

16. L'articolo 77 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 77 - (*Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia*) - 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tal fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla società e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni.

2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.

3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83.”.

Art.12

(*Modifiche alla Parte III, Titolo I, Capo II del TUF*)

1. La rubrica del Capo II del Titolo I della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente “Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati”.

2. Nel Capo II del Titolo I della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima dell'articolo 78, è inserito il seguente articolo:

“Art. 77-bis - (*Sistemi multilaterali di negoziazione*) - 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:

- a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
- b) ammissione di strumenti finanziari;
- c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
- d) accesso al sistema;

e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.

2. La Consob:

a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;

b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.

4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2

5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.

6. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. ”.

3. L'articolo 78 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 78 - (*Internalizzatori sistematici*) - 1. La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.

2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni.”.

4. L'articolo 79 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 79 - (*Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro*) - 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività del soggetto abilitato. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.

4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis.”.

Art. 13

(Inserimento del Capo II-bis del Titolo I della Parte III del TUF)

1. Dopo il Capo II del Titolo I della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente capo:

“Capo II-bis - Disposizioni comuni

Art. 79-bis - *(Requisiti di trasparenza)* - 1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:

a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;

b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.

2. La Consob, quando ciò si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, può estendere, in tutto in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Art. 79-ter - *(Consolidamento delle informazioni)* - 1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.”.

Art. 14

(Modifiche alla Parte III, Titolo II, del TUF)

1. L'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 3, le parole “il capitale minimo” sono sostituite dalle seguenti: “le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione”;

b) al comma 4, le parole “e professionalità” sono sostituite dalle seguenti: “, professionalità e indipendenza”;

c) al comma 10, le parole “e 165” sono sostituite dalle seguenti: “, 165 e 165-bis”.

2. Al comma 2 dell'articolo 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “le modalità di svolgimento”, sono inserite le seguenti. “, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi.”.

3. Il comma 1 dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.”.

Art. 15

(Modifiche alla Parte IV del TUF)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a), b), qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure nonché” sono sostituite dalle seguenti: “i valori mobiliari e”.

2. L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “una sollecitazione” sono sostituite dalle seguenti: “un'offerta al pubblico”;

b) in tutto il comma 2, le parole “investitori professionali” sono sostituite dalle seguenti: “investitori qualificati”;

c) al comma 3, la parola “informativo” è soppressa.

Art. 16

(Modifiche alla Parte V del TUF)

1. L'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole "svolge servizi", sono inserite le seguenti: "o attività";

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole "strumenti finanziari o servizi", sono inserite le seguenti: "o attività";

c) al comma 3, dopo le parole "svolga servizi", sono aggiunte le seguenti "o attività".

2. All'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole "di investimento su base individuale" sono soppresse.

3. All'articolo 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "nell'esercizio di servizi", sono inserite le seguenti: "o attività".

4. Al comma 1 dell'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "svolgimento dei servizi", sono inserite le seguenti "o delle attività".

5. L'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole "dipendenti di società o enti" è aggiunta la seguente: "abilitati";

b) al comma 1, le parole "lire un milione a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31";

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;"

d) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole "dagli articoli 68, 69, 70," è inserita la seguente: "70-bis";

e) alla lettera d-bis) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e quelle emanate in base ad esse;"

f) al comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:

"d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3."

6. L'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

1. L'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole "svolge servizi", sono inserite le seguenti: "o attività";

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole "strumenti finanziari o servizi", sono inserite le seguenti: "o attività";

c) al comma 3, dopo le parole "svolga servizi", sono aggiunte le seguenti "o attività".

2. All'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole "di investimento su base individuale" sono soppresse.

3. All'articolo 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "nell'esercizio di servizi", sono inserite le seguenti: "o attività".

4. Al comma 1 dell'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "svolgimento dei servizi", sono inserite le seguenti "o delle attività".

5. L'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole "dipendenti di società o enti" è aggiunta la seguente: "abilitati";

b) al comma 1, le parole "lire un milione a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31";

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;"

d) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole "dagli articoli 68, 69, 70," è inserita la seguente: "70-bis";

e) alla lettera d-bis) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle emanate in base ad esse;"

f) al comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:

"d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3."

6. L'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

- (6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- (7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Sezione B - Servizi accessori

- (1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.
- (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
- (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- (4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
- (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
- (6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
- (7) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

Sezione C - Strumenti finanziari

- (1) Valori mobiliari;
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.”.

Art. 19

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.
2. Le Sim e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.
3. Le Sim e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le Sim, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Le Sim, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c-bis)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Le Sim e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le Sim e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *e)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. Le Sim e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. Le Sgr autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le Sim, le Sgr e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma precedente.
11. Le società di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. Le società di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 31 marzo 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.